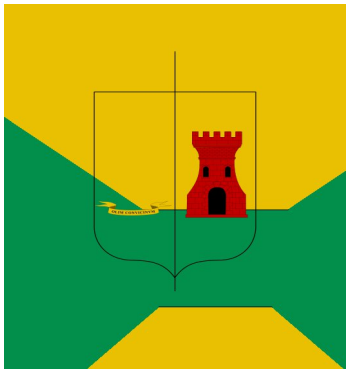


COMUNE DI BARRAFRANCA

Libero Consorzio Comunale di Enna

REGOLAMENTO PERL'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del ……..)

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato civico comunale individuale da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni del Terzo Settore resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE

1. Il volontariato civico comunale individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, definisce un insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini a favore della comunità locale per soli fini di solidarietà ed impegno civile.

ARTICOLO 3 – IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il volontariato civile individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali, regionali, dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali. A titolo esemplificativo, il volontariato civico individuale si svolge nei seguenti ambiti:

a) Socio-assistenziale e socio-educativo;

b) Tutela ambientale;

c) Valorizzazione del territorio comunale;

d) Cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali;

e) Sicurezza stradale;

f) Cultura e tempo libero;

g) Sport e turismo;

h) Attività di supporto a uffici e servizi comunali.

2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge. La Giunta Comunale ha

la facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere coinvolti i volontari.

ARTICOLO 4 – REQUISITI SOGGETTIVI

1. Per poter sottoscrivere un impegno ai sensi del presente regolamento, gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti necessari:

a) età non inferiore a 18 e non superiore all'età coperta dall'assicurazione in essere da parte dell'Ente;

b) idoneità psicofisica allo svolgimento del servizio;

c) per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o valida richiesta d'asilo.

2. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione.

ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'elenco comunale dei Volontari Civici.

2. La domanda di iscrizione all'elenco comunale dei Volontari Civici, con la dichiarazione di disponibilità, può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dal presente regolamento.

4. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'ufficio di segreteria del Comune e sul sito web istituzionale.

5. Le persone, al momento della richiesta di iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità per tutte o anche solo per alcune delle attività di cui all'articolo 3.

6. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dal Responsabile del Settore Affari Generali, che dopo aver sentito il Responsabile del Settore cui necessita l'uso del volontario, dispone l'iscrizione nel Registro comunale dei volontari civici ovvero il diniego motivato o richiede integrazione della documentazione presentata.

7. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda. Il procedimento si chiude in 30 giorni dalla presentazione della domanda con l'iscrizione o il diniego.

ARTICOLO 6 - REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI

1. In seguito all'accoglimento della disponibilità di servizio come Volontario Civico, il Responsabile del Settore Affari Generali procede all'iscrizione del nominativo nel Registro comunale dei Volontari Civici, tenuto per ordine alfabetico presso l'ufficio degli Affari Generali, che ne cura anche l'aggiornamento.

2. Per ciascun volontario sono riportati i dati personali, il numero di iscrizione e gli ambiti di intervento per i quali è stata dichiarata la disponibilità.

3. La disponibilità è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenuta manifesta inidoneità degli interessati in relazione ai requisiti richiesti o per motivi personali degli interessati stessi e comunque con preavviso di almeno sette giorni lavorativi.

4. Il Registro dei volontari civici è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Barrafranca nel rispetto della normativa per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 7 – SELEZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO

1. I volontari civici da coinvolgere nelle specifiche attività vengono selezionati dal Responsabile del Settore cui necessita l'uso dei volontari tenendo conto dei seguenti elementi:

a) disponibilità all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda di iscrizione al Registro comunale dei volontari civici;

b) idoneità all'attività da assegnare, valutate tenendo conto di:

- precedenti attività lavorative svolte;
- livello di istruzione e preparazione specifica dimostrata;
- età in relazione all'incarico;
- attitudini e capacità fisiche.

ARTICOLO 8 – ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta del Responsabile del Servizio competente per accogliere l'apporto del Volontario, che

riporta tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio, e che il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione prima dell'inizio del servizio.

2. La durata di ogni impegno si intende a tempo determinato e sarà stabilita, di volta in volta, dal Responsabile di Servizio in sede di definizione e di comunicazione dello stesso.

3. Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale con foto tessera, che deve essere portato in modo visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.

4. Il Responsabile del Servizio o il dipendente comunale, referenti per l'attività cui il Volontario Civico è preposto, hanno il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.

5. I volontari sono seguiti e coordinati nell'esecuzione degli interventi dal Responsabile del Servizio cui fa capo il settore di intervento, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica alcuna.

6. Il rapporto instaurato, in quanto non sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato e pertanto non indispensabile per lo svolgimento delle funzioni proprie di competenza dell'Ente nel cui ambito operativo s'inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, non darà assolutamente luogo:

a) ad obbligo giuridico di prestare attività;

b) a relazione tra prestazione e retribuzione;

c) ad esercizio di poteri repressivi o impostivi.

7. Il volontario avrà autonomia gestionale, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro di competenza del Responsabile del Servizio.

8. Il Responsabile del Servizio monitora l'andamento delle attività e l'apporto dato nel suo complesso.

ARTICOLO 9 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

1. È sempre ammesso il ritiro della disponibilità da parte del volontario, previo avviso al Responsabile del Servizio di riferimento affinché si possa provvedere alla sostituzione.

2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:

a) vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti;

b) dal comportamento del Volontario possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza in generale;

c) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, di portata tale da inficiare il rapporto fiduciario e di collaborazione instauratosi verso la collettività;

d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, per motivazioni espresse.

3. Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al comma precedente, lettere a), b) e c), del presente articolo, viene cancellato dal Registro Comunale dei Volontari Civici.

ARTICOLO 10- DOTAZIONE E ATTREZZATURE

1. Al volontario coinvolto nelle attività di cui all'art. 3, potranno essere assegnati mezzi, strumenti e dotazioni del Comune al fine dello svolgimento delle stesse e per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito assegnato, compresi i dispositivi individuali di sicurezza, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.

2. L'assegnazione dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni deve risultare da atto scritto dal Responsabile di Servizio competente.

3. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un autoveicolo comunale:

a) è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;

b) è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile del Servizio interessato.

4. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.

5. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a discarico.

ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale provvede, a propria cura e spese, alla copertura assicurativa dei Volontari Civici contro i rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

2. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

3. Ai fini della copertura assicurativa il Responsabile del Servizio che accoglie l'intervento dei singoli volontari trasmette al Responsabile del Settore Affari Generali la lettera di coinvolgimento del Volontario Civico, che già contiene tutti i dati personali, di attività nella quale l'intervento del volontario è coinvolto, la dichiarazione di conoscenza delle condizioni di assicurazione, nonché gli automezzi, gli strumenti e le dotazioni che gli vengono assegnate.

4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

ARTICOLO 12 - DOVERI DEL VOLONTARIO

1. Ciascun Volontario è tenuto a:

a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento;

b) rispettare gli orari di attività (qualora previsti);

c) tenere un comportamento, verso chiunque, improntato alla massima correttezza ed educazione;

d) tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione;

e) astenersi durante il servizio volontario da attività estranee al servizio stesso;

f) comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;

g) segnalare al Responsabile di Servizio di riferimento tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.

2. Ciascun Volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che in tale caso l'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo, salvo che sia diversamente accertato dalle autorità competenti.

3. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative vigenti.

4.I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia il diritto notizie circa atti e fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 13 -RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.

2. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi, esclusivamente in

ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

ARTICOLO 14 – SPONSORIZZAZIONI

1. L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento.

2. In tal caso a completamento di quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento, l'Amministrazione comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo Sponsor.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1.Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme precedenti in materia.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione.